



COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO

Regolamento Commissioni Consiliari di controllo e garanzia

Art. 1 – Commissioni Consiliari d’inchiesta

1. Il Consiglio Comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei propri membri, Commissioni d’inchiesta in conformità a quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
2. La Commissione d’inchiesta svolge funzioni di controllo e di indagine, nelle materie attribuite dal Consiglio al suo esame.
3. La richiesta di istituzione della Commissione , indicante l’argomento specifico oggetto della medesima, la cui composizione e funzionamento saranno disciplinati dal presente regolamento , dovrà essere presentata da almeno un quinto dei consiglieri comunali, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto comunale.

Art. 2 - Partecipazione ed espressione di voto

1. La Commissione d’inchiesta è composta da 5 (cinque) membri, 3 (tre) tra i consiglieri di maggioranza e 2 (due) tra quelli di minoranza, designati , su richiesta del Sindaco, dai rispettivi capigruppo .
2. Ciascun membro della Commissione dispone di un voto. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
3. Le determinazioni della Commissione d’inchiesta sono assunte con voto palese a maggioranza dei suoi membri.

Art. 3 – Costituzione

1. La Commissione speciale è insediata dal Sindaco con proprio decreto e provvede nella seduta di insediamento, alla elezione, al proprio interno, di un Presidente , appartenente ai membri di opposizione.
2. La Commissione si riunisce in apposito locale messo a disposizione dell’amministrazione .

Art. 4 – Funzionamento della Commissione d’inchiesta

1. Il Presidente della Commissione viene eletto nella prima seduta della commissione stessa, con voto palese ed a maggioranza.
2. Il Presidente della Commissione, nella prima riunione successiva alla sua elezione, sentiti i membri della commissione, convoca la stessa per illustrare i temi oggetto dell’inchiesta, nonché le modalità di lavoro della commissione: nomina il suo Vice, che avrà il compito di sostituire il Presidente assente.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente designato dal Presidente tra quelli facenti parte della commissione.
4. Il Segretario della commissione si avvarrà del supporto della struttura comunale per quanto riguarda le notifiche e la convocazione della stessa.

Art. 5 – Poteri e funzioni

1. La Commissione d'inchiesta ha poteri d'inchiesta e verifica.
2. La Commissione d'inchiesta ha diritto, nell'ambito delle materie attribuite dal Consiglio alla propria competenza, ad ottenere dagli Enti ed Aziende dipendenti dal Comune, dagli Uffici e Servizi, tutte le informazioni, notizie, dati ed atti relativi all'Amministrazione Comunale, per l'espletamento del suo mandato.
3. La Commissione d'inchiesta può effettuare audizioni di soggetti esterni ai suoi membri, in grado di riferire su fatti e circostanze utili all'indagine, può avvalersi di consulenti e tecnici esperti nelle materie oggetto dell'esame, all'uopo convocati e/o nominati dal Presidente, previo parere dei membri della Commissione.
4. Nessuna spesa può essere imputata all'ente per il funzionamento della Commissione o per consulenze esterne.

Art. 6 - Competenze

1. La Commissione d'inchiesta svolge attività di controllo e di vigilanza nelle materie specificamente attribuite alla stessa dal Consiglio Comunale all'atto della istituzione.

Art. 7 – Adunanze

1. La Commissione d'inchiesta è convocata dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
2. I membri della Commissione d'inchiesta possono rivolgere al Presidente richiesta motivata tesa ad ottenere la convocazione della Commissione stessa.
3. Qualora il Presidente o il Vice Presidente non procedano alla convocazione, pur sollecitata a norma del comma 2, potrà provvedere a ciò il Sindaco in loro vece.
4. La comunicazione della convocazione della Commissione Consiliare d'inchiesta deve essere effettuata dal Presidente agli interessati almeno due giorni prima la data prevista per l'adunanza.
5. La comunicazione della convocazione può essere perfezionata mediante invio di e-mail all'indirizzo PEC dei membri della Commissione, comunicato dagli stessi nella prima seduta della Commissione.
6. In casi eccezionali di necessità ed urgenza la convocazione può essere effettuata in deroga a suddetto termine, purché tutti i membri siano avvisati con mezzi idonei a raggiungere lo scopo.
7. Le adunanze della Commissione d'inchiesta si intendono validamente costituite con la presenza di almeno tre componenti.
8. Le riunioni della Commissione d'inchiesta non sono pubbliche. È ammessa la partecipazione di tutti i componenti il Consiglio Comunale senza diritto di voto, e dei consulenti ed esperti di cui all'art 5 comma 3.

Art. 8 – Verbali e Relazioni

1. I verbali delle adunanze delle Commissioni d'inchiesta sono redatti da colui che è stato designato segretario della Commissione ai sensi dell'articolo 4 comma 3 del presente regolamento.
2. E' consentito l'uso da parte del verbalizzante di supporto per la registrazione delle sedute che, servita allo scopo di redigere il verbale, dovrà esser distrutta a cura del medesimo segretario.

3. I membri della Commissione che non condividano quanto deliberato a maggioranza, possono chiedere al segretario di verbalizzare le ragioni del proprio dissenso.
4. A scadenza trimestrale il Presidente della Commissione d'inchiesta redige una relazione, sottoposta all'approvazione della Commissione stessa; la relazione approvata a maggioranza dei membri della Commissione viene comunicata a tutti i membri del Consiglio Comunale ed inoltrata, qualora se ne ravvisi l'esigenza, agli organi giurisdizionali di controllo.
5. La Commissione d'inchiesta può proporre al Consiglio Comunale, agli Assessori e/o alla Giunta ed al Sindaco proposte, indirizzi e pareri nelle materie di competenza, anche mediante specifiche relazioni.
6. Al termine dei lavori per i quali è stata costituita la Commissione è tenuta a redigere apposita relazione finale da presentare al Consiglio comunale, che assumerà le conseguenti determinazioni formalizzando i risultati emersi dall'inchiesta e adottando i conseguenti provvedimenti.

Art. 9 –Durata

1. La Commissione d'inchiesta resta in carica per mesi sei, decorrenti dalla data di insediamento e comunque fino al termine delle attività.
2. Il Consiglio Comunale può stabilire una proroga dei termini, previa motivata richiesta, qualora se ne ravveda la necessità.

Art. 10 - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento a quanto contemplato dallo Statuto comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, nonché alla normativa vigente.